



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI

**Oggetto: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.**

Prot. n. 6333

del 30.03.2016

## IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10.04.2015.

### **1. Premessa**

La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) all'articolo 1, comma 611, ha disposto che, *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"* gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono avviare *"un processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Il citato comma ha inoltre indicato i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

### **2. Il Piano operativo**

Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 10.04.2015 prevedeva nel corso dell'anno 2015 una riduzione del numero delle partecipazioni societarie del Comune, , mediante gli interventi indicati nel prospetto che segue:

ND	Denominazione società	% di partecip.	Intervento di razionalizzazione
1	Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.c.p.A.	9,57%	Cessione delle quote detenute
2	Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina – A.R.I.P.S.	11,00%	Messa in liquidazione

### **3. Attività svolte in attuazione del Piano operativo**

#### **3.1.PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.**

- In data 16 settembre 2015 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci, cui hanno partecipato esclusivamente n. 2 soci (Comuni di Massa Lubrense e Sant'Agnello) su 12, con il seguente o.d.g.:
  - 1) Comunicazioni del Presidente;
  - 2) Presentazione del bilancio al 31.12.2014, lettura della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione e della Relazione del Collegio sindacale;
  - 3) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 e delibera in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
  - 4) Versamento dei contributi a copertura dei costi d'esercizio: provvedimenti;
  - 5) Dimissioni del dott. Francesco Leonelli dalla carica di Consigliere, Presidente del CDA e Direttore Generale;
  - 6) Dimissioni della dott.ssa Carla Esposito dalla carica di Consigliere e Vice Presidente del CDA;
  - 7) Dimissioni del dott. Antonino Miniero dalla carica di Consigliere;
  - 8) Delibera in ordine alla nomina dei consiglieri per la sostituzione dei consiglieri dimissionari;
  - 9) Delibera in ordine ad eventuali indicazioni al CDA per la nomina del Presidente del CdA e del Direttore Generali;
  - 10) Varie ed eventuali.

L'assemblea, dopo le comunicazioni del Presidente di cui al suindicato punto 1), ha rinviato la discussione sui rimanenti punti all'ODG, in considerazione della ridotta partecipazione.
- In data 30 ottobre 2015 si è tenuta una nuova assemblea, con il medesimo ordine del giorno, cui hanno partecipato n. 7 soci (Comuni di Massa Lubrense, Sant'Agnello, Sorrento e Meta, S.I.B. Sindacato Italiano Balneari, U.P.S.A. Unione Penisola Sorrentina Albergatori Federalberghi e A.T.A.P.S. Aziende Turistiche Associate Penisola Sorrentina) su 12. L'assemblea ha proceduto all'approvazione, con il voto contrario del Comune di Sant'Agnello, del bilancio al 31.12.2014; i rimanenti punti all'ODG sono stati rinviati in considerazione della richiesta dei soci presenti di convocazione dell'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione.
- A seguito degli esiti dell'assemblea del 30 ottobre 2015, questo Ente, a mezzo del proprio legale, ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania, allegato alla presente sub "A", per l'accertamento della intervenuta cessazione, per sopravvenuta normativa di legge, della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Sant'Agnello nella società consortile per azioni Patto Territoriale Penisola Sorrentina, nonché per l'annullamento della delibera assembleare del 30 ottobre 2015 relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, relativo al "versamento dei contributi a copertura dei costi di esercizio: provvedimenti". Si è in attesa della fissazione dell'udienza per il merito.
- Successivamente, per i giorni 29 dicembre 2015 alle ore 10.30, in prima convocazione, e 30 dicembre 2015 alle ore 16.00, in seconda convocazione è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:
  - 1) Delibera in ordine all'approvazione della messa in liquidazione della società;

## 2) Nomina del liquidatore.

- In data 30.12.2015 si è tenuta presso lo studio legale Cariello l'assemblea straordinaria di cui innanzi, con la presenza di n. 4 soci (Comuni di Sant'Agnello e Sorrento, U.P.S.A. e A.T.A.P.S.) su 12. La seduta è stata sospesa per l'impossibilità dell'assemblea a "*procedere ad alcun tipo di delibera relativa all'ordine del giorno ... in quanto non sono stati raggiunti i quorum costitutivi*".

Si fa presente che questo Ente, per la dichiarata volontà dei soci di addivenire alla messa in liquidazione della società, documentata dalla convocazione di assemblea straordinaria per procedere in tal senso, non ha ancora adottato la deliberazione consiliare per la dismissione delle quote.

Si evidenzia altresì che è tuttora pendente il giudizio avviato dal Patto territoriale con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato contro i soci innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per la condanna al pagamento da parte del Comune di Sant'Agnello (nonché degli altri soci per le quote di loro competenza) di € 15.405,23, quale quota parte dovuta, a dire della S.c.p.A., a titolo di copertura dei costi di gestione per gli anni dal 2008 al 2012 avverso il quale il Comune di Sant'Agnello si è costituito in giudizio avverso tale ricorso eccependo l'inammissibilità, improcedibilità nonché l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.

### **3.2 A.R.I.P.S. (Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina)**

Si evidenzia che già con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 02.07.2014 questo ente si è espresso a favore dello scioglimento della citata azienda, dando mandato al Sindaco per i provvedimenti consequenziali in sede di Assemblea. Le procedure per la messa in liquidazione sono ancora in itinere.

In data 23.03.2016 con deliberazione n. 01 l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni consorziati dell'ARIPS, ad unanimità di voti, ha deliberato:

- l'avvio della procedura per la messa in liquidazione dell'Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina (ARIPS);
- di dare mandato al Presidente del CdA di contattare il notaio Francesco Dente per la preparazione della seduta assembleare per la formale messa in liquidazione dell'ARIPS.

Al momento non è possibile indicare i termini entro cui si concluderà la fase di liquidazione.

### **4. Conclusioni**

Alla data odierna le procedure sono ancora in itinere e, pertanto, non è possibile evidenziare i risparmi diretti ed indiretti conseguiti.

Sant'Agnello li 30.03.2016



**IL SINDACO**  
**(dott. Pietro Sagristani)**

Prof. Avv. FERDINANDO Pinto  
 Via Fucinara 20/B - 80044 Napoli  
 Tel. 081 8771002 - 081 8073030  
 C.F. PNT FDN 52L16 H703R  
 Partita IVA 00975281217

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**NAPOLI**

**RICORSO**

Per il **COMUNE DI SANT'AGNELLO**, (partita IVA: 82007930637 - CF : 82007930637) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal *Prof. Avv. Ferdinando Pinto* (C.F. PNT FDN 52L16 H703R) giusta mandato a margine del presente atto nonché determina di incarico n. 409 del 28/12/2015, e con questi elett.te domiciliato in Napoli, presso lo studio del Prof. Avv. Erik Furno, alla Via C. Console n. 3, per comunicazioni e/o avvisi di rito fax: 081-8073030, PEC: [ferdinando.pinto@ordineavvocatita.it](mailto:ferdinando.pinto@ordineavvocatita.it),

**CONTRO**

La Società Consortile per azioni PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA, in persona del Presidente p.t., con sede in Meta di Sorrento, alla Via Municipio n. 13.

**PER L'ACCERTAMENTO**

- Della intervenuta cessazione, per sopravvenuta normativa di legge, della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Sant'Agnello nella società consortile per azioni Patto Territoriale Penisola Sorrentina

**NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO**

- Della delibera assembleare del 30 ottobre 2015, relativamente al quarto punto di cui all'ordine del giorno, relativo al "versamento dei contributi a copertura dei costi di esercizio: provvedimenti";  
 - Di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, siccome lesivo degli interessi del ricorrente;

**FATTO**


Il ricorrente riveste la qualità di socio della società consortile per azioni Patto Territoriale Penisola Sorrentina, all'uopo detenendo una partecipazione pari a 13.500,00 azioni, equivalenti al 9,57% del capitale sociale.

Delego il Prof. Avv. FERDINANDO PINTO a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e consequenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere la controversia e di rinunciare al giudizio. Ratifico fin d'ora il suo operato facendo mio il contenuto del presente atto, che si abbia come da me sottoscritto. Lo autorizzo, unitamente ad eventuali collaboratori, all'uso dei dati personali sensibili nonché dei documenti forniti per la controversia con riferimento alla vigente normativa di tutela della riservatezza (art.13 D.Lgs. 196/2003). Eleggo domicilio presso di lui in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Prof. Erik Furno, alla Via Cesario Console n. 3.

IL SINDACO  
 Dr. Pietro Sagrista




P. o.



La società consortile veniva costituita nel 2002, ai sensi dell'art 2, comma 203, della L 562/96, con l'intento precipuo di promuovere attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dei comuni della Penisola Sorrentina.

Va subito chiarito che la società resistente, dopo aver operato produttivamente e perseguito i fini per i quali era stata costituita, è ormai da anni praticamente inoperante – essendosi conclusa ogni attività per la quale era stata costituita. La stessa, dunque, sarebbe dovuta da tempo essere posta in liquidazione. E, invece, pur non svolgendo ormai alcuna attività, il CdA - cosa ancor più grave, ignorando i chiari precetti normativi previsti dal nostro ordinamento e più volte ribaditi dal legislatore, da ultimo nella legge di stabilità 2015 – continua a mantenere in vita la società ignorando quanto più volte chiesto dal Comune di S. Agnello.

Comune qui ricorrente che, al fine di evitare responsabilità erariale, ha ritenuto non dover versare quanto richiesto dalla società resistente a titolo di "costi di gestione e di esercizio". Laddove i "costi di gestione e di esercizio" sono unicamente le indennità per i membri del CdA ed il Collegio sindacale.

Cosa ancor più grave è che la società resistente anziché avviare la procedura di liquidazione ha addirittura convenuto in giudizio tutti i propri soci, pubblici e privati, per il pagamento di quanto a suo dire da questi ultimi dovuto per ripianare le spese di gestione per il periodo 2008 / 2012.

Ed infatti, con ricorso ex art 702 c.p.c. notificato in data 4.8.2014 Il Patto Territoriale S.C.P.A. chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata il pagamento, in danno del Comune di Sant'Agnello, della somma di euro 15.405,23 a titolo di quota di copertura dei costi per gli esercizi dal 2008 al 2012.

Il Comune qui ricorrente si costituiva nel suddetto giudizio - avente NRG 4082, Sez. II, Giudice Dott. Pentangelo - in uno a tutti gli altri soci, pubblici e privati, anch'essi convenuti per le stesse ragioni contestando in radice la pretesa ex adverso vantata (sul punto si allega copia della comparsa di costituzione e risposta

da Questa difesa depositata in data 19.3.2015 presso la cancelleria del Giudice adito). Ad oggi il giudizio è ancora pendente.

Nonostante la pendenza del suddetto giudizio, la società qui resistente reiterava la domanda di contribuzione alle spese dei costi di esercizio inserendola al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 30.10.2015, relativa, tra l'altro, all'approvazione del bilancio societario chiuso al 31.12.2014. In relazione a tali punti dell'ordine del giorno, l'Assemblea esprimeva voto favorevole, con esclusione del Comune di S. Agnello, il quale, nuovamente, sia in relazione all'approvazione del bilancio, sia in riferimento alla richiesta di contribuzione a copertura dei costi di gestione, manifestava formale voto di dissenso.

Tanto premesso, la delibera assembleare relativa all'approvazione del versamento, pro quota, di contributi in denaro a copertura dei costi di gestione è invalida, e dovrà essere annullata alla stregua dei seguenti

#### MOTIVI DI DIRITTO

**1. ILLEGITTIMITA' - VIOLAZIONE ART 3, comma 29, L. 244/2007, ART 1, COMMA 569, L.147/2013, ART. 1, COMMA 611, L. 190/2014 - OBBLIGO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI LOCALI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - SVIAMENTO.**

Già la legge n. 244/2007, all'art 3, comma 27, stabiliva che"*... Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. "* In buona sostanza veniva fatto espresso divieto agli enti locali "*...di costituire società e di assumere o mantenere, direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società, aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, salvo costituire partecipazioni in*

*società che producono servizi di interesse generale quali la sanità, l'istruzione ed i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico" (ex multis Corte dei Conti, Reg. Lombardia n. 675/2010).*

Più recentemente, il legislatore, inoltre, ribadiva il precetto con L. 147/2013, il cui art. 1, comma 569, stabiliva che " *le partecipazioni societarie degli enti locali devono essere dismesse inderogabilmente entro il termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, decorsi i quali la partecipazione medesima cessa ad ogni effetto*".

Ma l'obbligo di dismissione è stato recentemente ribadito con forza nella Legge di Stabilità del 2015 (L. 190/2014) che " *impone alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 611 l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". Tali finalità vanno perseguite tenendo conto anche dei seguenti criteri:*

- 1. Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- 2. Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- 3. Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- 4. Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

5. *Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".*

In buona sostanza la norma testé riportata impone l'eliminazione e/o la soppressione della società qui resistente senza alcun margine di discrezionalità.

1.2. Venendo ora all'esame della delibera qui impugnata, è evidente che la stessa viola i precetti normativi di cui al punto che precede che imporrebbero l'eliminazione e/o la soppressione della società resistente essendo pacifico che nel caso di specie ricorrono almeno due delle ipotesi previste dalla legge ed, in particolare, quelle previste ai punti 2 e 3 della norma appena riportata.

Ma, oltre che per violazione delle norme di cui in epigrafe, la delibera appare viziata per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento laddove appare chiaro che la vera finalità sottesa all'adozione dell'atto impugnato è estranea ai fini istituzionali per cui la stessa fu costituita - atteso che ormai questi sono da tempo esauriti - potendosi supporre che la vera motivazione sia quella di continuare a beneficiare di compensi ed indennità sino ad oggi percepiti.

## **2. VIOLAZIONE ARTT. 2615 bis e ss. CODICE CIVILE: MANCATA PREVISIONE NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI IN DENARO - IRREGOLARITA' CONTABILE.**

2.1. Senza recedere da quanto affermato nel precedente motivo di ricorso, la pretesa dell'odierno convenuto, di fatto approvata a maggioranza dell'Assemblea dei soci è assolutamente indebita poiché infondata, atteso che in nessuna parte dell'atto costitutivo e dello statuto societario, che si allegano in atti, è previsto l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ( cfr. ex multis sentenza n. 122/2005) è ferma nel ritenere che "... solo l'atto costitutivo - ovvero lo statuto che lo integra - possa istituire in capo ai soci obblighi di contribuzione



*commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato; il tutto, però, a condizione che siffatta previsione figuri espressamente nel contratto sociale, di modo che l'obbligo del socio possa trovare nelle risultanze di quel bilancio ( e con i relativi strumenti di controllo) la sua concreta determinazione".*

Ciò posto, la possibilità di imporre in capo ai soci l'obbligo del versamento di contributi in danaro, ulteriore rispetto al conferimento iniziale, si pone in radicale contrasto con le norme dettate sul punto in tema di società che, come noto, obbligano il socio a corrispondere il solo versamento iniziale o quanto sottoscritto a titolo di aumento di capitale.

2.2. La previsione dell'obbligo di versare contributi in danaro, inoltre, ingenererebbe problemi di natura contabile ed erariale. Circostanza manifestata dal ricorrente nel corso della assemblea del 26.9.2014 dove veniva data lettura del parere del revisore dei conti del Comune di Sant'Agnello (che si versa in atti) depositato anche in allegato alla comparsa di costituzione relativa alla contesa innanzi al G.O. - di cui si è ampiamente discusso sopra. In detto parere, di cui al prot. n. 17643 del 25.9.2014, che si versa in atti, si afferma che *"... la modifica nelle modalità di rappresentazione delle somme che gli Azionisti dovrebbero versare a copertura dei costi di esercizio non appare condivisibile, alla luce dell'art 2615 c.c. secondo il quale "l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in danaro": l'atto costitutivo del Patto Territoriale Penisola Sorrentina, infatti, non prevede tale obbligo". Inoltre, potrebbe sembrare un artificio volto a coprire la perdita che ciascuno degli enti locali nella sua qualità di azionista deve ripianare, attraverso la presentazione di un bilancio che espone sempre un utile/perdita pari a zero".*

Anche per tali motivi, la delibera impugnata dovrà essere annullata.

**SULLA SOSPENSIVA**

Il fumus emerge dagli spiegati motivi di ricorso. Il danno grave e irreparabile è evidente. Si tratta di evitare il protrarsi di una situazione di eclatante illegittimità che comporta una serie di problemi di diversa natura (contabile, amministrativa, erariale) per il Comune ricorrente.

P.T.M.

Si conclude affinché Voglia Codesto Tribunale accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare la cessazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sant'Agnello nella suddetta società consortile e, altresì, annullare l'atto in parte qua impugnato; con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02 e s.m.i. si dichiara che la presente controversia è soggetta a C.U. nella misura pari al valore di euro 650,00.

Sorrento, 29 dicembre 2015

~~Prof. Avv. Ferdinando Pinto~~  
